

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

Dispositivo n. 41/TFN-SVE 2019/2020
Reg. Prot. 64/TFN-SVE

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, composto da

Avv. Stanislao Chimenti – Presidente;
Avv. Giuseppe Lepore – Vice Presidente;
Avv. Cristina Fanetti – Componente (Relatore);
Avv. Roberto Pellegrini – Componente;
Avv. Enrico Vitali – Componente;

ha pronunciato nella riunione fissata il 15 giugno 2020,
a seguito del reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b) CGS proposto dalla società ASD Rotonda Calcio (matr. FIGC 933851)
contro il calciatore Cocuzza Salvatore (n. 04.07.1987 - matr. FIGC 4026192) avverso la decisione della CAE - LND
pubblicata nel Com. Uff. n. 235/1 del 03 febbraio 2020,
il seguente

DISPOSITIVO

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
all'esito della Camera di consiglio, rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE - LND.
Condanna la ASD Rotonda Calcio al pagamento delle spese di lite liquidate in € 500,00 (cinquecento/00), oltre oneri di legge.
Dispone incamerarsi il contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva.

Così deciso nella Camera di consiglio del 15 giugno 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18.05.2020.

IL RELATORE
F.to Avv. Cristina Fanetti

IL PRESIDENTE
F.to Avv. Stanislao Chimenti

Depositato in data 15 giugno 2020.

IL SEGRETARIO
F.to Avv. Salvatore Floriddia